

**TRIBUNALE DI MODENA**

Il Presidente di Sezione Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**Premesso**

- (a) Con ricorso depositato in data 1/9/05, P. C., trentanovenne, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno al proprio unico fratello V. C., persona cinquantottenne che non svolge attività di lavoro e che vive stabilmente con esso ricorrente, disoccupato anch'esso.
- (b) A supporto della richiesta sono state addotte, e documentate, infermità fisiche e menomazioni, psichiche consistenti in cecità dell'occhio destro e in una stabile psicosi delirante cronica,
- (c) Secondo parte istante queste disabilità determinerebbero, per il Signor V. C. l'impossibilità parziale ma, stabile di provvedere ai propri interessi, con conseguente necessità di sostegno per affiancarlo c/o sostituirlo nel compimento dei seguenti atti: (1) riscossione delle due pensioni mensili per circa euro 1.100,00, (2) utilizzo di queste rendite per le esigenze ordinarie della persona e l'ordinaria amministrazione dei suoi beni, (V. C. e' comproprietario col fratello di un immobile in P., via X costituito da tre appartamenti di cui uno sfitto, il secondo locato per un canone di circa euro 4.000,00 annui e il terzo ove risiedono i due fratelli; non possiede titoli; e' cointestatario col fratello di un conto corrente postale col quale vengono versate le due pensioni), (3) presentazioni di istanze per richieste di assistenza, (4) presentazione delle dichiarazioni dei redditi e sottoscrizioni di atti di natura fiscale.

**Osservato e deliberato**

- (a) in sede di esame del beneficiario, effettuate da questo Giudice in data 20/10/05, è emerso che lo stesso, pur sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle sovraricordate, e constatate, patologie di affezione, in uno stato di concreta ed effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa.
- (b) Vanno perciò ravvisati, nella fattispecie, allo stato e con riserva di ogni diversa e futura regolamentazione rapportata alle eventuali variazioni della situazione di disabilità oggi appurata, i presupposti di legge che, pur nell'attenta ablazione minima della capacità d'agire dell'interessato, giustificano che gli si nomini un amministratore di sostegno con obbligatoria assistenza di esso nel compimento degli atti di cui alla parte dispositiva.

**Considerato e ritenuto**

- (a) Sempre in data 20/10/05 è stato sentito il ricorrente il quale ha ribadito le richieste di cui al ricorso.
- (b) Il beneficiario ha espresso cosciente adesione alla attivazione dell'istituto nonché sulla designazione dell'amministratore nella persona del fratello che da anni, si è costantemente dedicato alla sua cura così come in precedenza a quella dei genitori e di un altro fratello, tutti oggi defunti.
- (c) Mentre non sono emerse esigenze di cura e protezione della persona tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione dopo l'avvenuta introduzione nell'ordinamento di quella generale costituito dall'amministrazione di sostegno, la peculiarità della fattispecie qui considerata, convince il giudicante dell'opportunità di nominare un professionista di propria fiducia per tutte le questioni di carattere patrimoniale del beneficiario investendo il fratello ricorrente, in veste di coamministratore, di tutti i compiti attinenti alla cura e alla tutela di esso ed al soddisfacimento delle sue

esigenze di vita quotidiana.

(d) La decisione si supporta sulla considerazione che P. C. è persona che, per carattere e scelte di vita, appare inidoneo ad una oculata gestione degli affari economico-patrimoniali con evidenti negative ricadute per gli interessi del beneficiario, ma anche propri.

(e) Mentre l'incarico al coamministratore viene conferito a tempo indeterminato, quello all'amministratore viene conferito a termine: un anno dalla data del giuramento.

Per l'effetto, notiziato il Pubblico Ministero, peraltro non intervenuto all'udienza

#### **NOMINA**

A) L'Avv. P. R. nato a B. e con Studio in Modena Via C.

**amministratore di sostegno**

del Sig. V. C. nato a P. 18/4/47 e res. ivi via X

con le seguenti prescrizioni:

1) L'incarico è a tempo determinato: un anno dalla data del giuramento.

2) L'amministratore di sostegno avrà il potere/dovere di assistere obbligatoriamente il beneficiario, nelle seguenti operazioni:  
riscossione delle pensioni mensili rilasciando quietanza;  
versamento di queste rendite nonché del 50% del canone dell'appartamento locato in un conto corrente da, intestare al beneficiario e rispetto al quale l'amministratore, avrà titolo di operare in cura con esso;  
utilizzo di queste rendite nonché della quota del 50% del canone dell'appartamento locato per le esigenze ordinarie della persona assistita; l'amministratore curerà che parte delle pensioni possano essere utilizzate da P. C., fratello disoccupato per il mantenimento dello stesso;  
reperimento di un conduttore per locare l'appartamento oggi sfitto di proprietà del beneficiario col fratello (il contratto dovrà essere autorizzato dal Giudice Tutelare);  
presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale.

3) L'amministratore di sostegno dovrà riferire per iscritto al Giudice Tutelare (allegando sempre rendiconto) una prima volta entro sei mesi dal giuramento ed una seconda dieci giorni prima la scadenza dell'incarico circa l'attività svolta nel corso dei periodi precedenti e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario; nella seconda relazione dovrà prospettare l'eventuale opportunità di una proroga indicando il termine auspicato.

4) L'amministratore di sostegno dovrà chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice, civile ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con esso.

5) Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l'amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana nonché tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

6) il Sig. P. C. nato a M. il 22/3/66 e res. a P. via X

**coamministratore di sostegno**

del Sig. V. C. nato a P. il 18/4/47 e res. ivi Via X con le seguenti prescrizioni:

1) L'incarico è a tempo indeterminato.

2) Il coamministratore di sostegno avrà il potere/dovere di assistere obbligatoriamente il beneficiario, nelle seguenti operazioni:  
- presentazione di istanze ad Uffici ed Enti Pubblici per la richiesta di assistenza

economica e/o sanitaria;

- assunzione di ogni iniziativa utile per la miglior cura e tutela della persona e la realizzazione delle esigenze esistenziali e di vita quotidiana della stessa.

3) Il coamministratore di sostegno dovrà riferire per iscritto al Giudice Tutelare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sull'attività svolta nel periodo precedente e le condizioni di vita e salute della persona che, sarà tenuto ad informare circa gli atti da compiere, immediatamente riferendo al Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

Decreto esecutivo per legge.

Modena, 24/10/05

IL GIUDICE TUTELARE  
Dr. Guido Stanzani